

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024
122/2024/R/EEL

CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 3BIS.5 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 237/2018/R/EEL, RELATIVE AI COSTI RICONOSCIBILI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA TRAMITE FATTORE CORRETTIVO G

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289^a riunione del 2 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 472/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 472/2023/R/EEL);
- la deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) ed il relativo Allegato A (TIT), come successivamente modificati e integrati;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 173/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 301/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 301/2023/R/EEL);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL;
- la relazione tecnica alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, allegato D alla medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, definendo un periodo regolatorio di otto anni composto di due semiperiodi quadriennali (2016-2019 e 2020- 2023), prevedendo altresì un aggiornamento infra-periodo tra il primo e il secondo semiperiodo;
- con deliberazione 237/2018/R/EEL, l’Autorità ha previsto, a partire dall’anno 2018, un regime parametrico di riconoscimento dei costi per il servizio di distribuzione per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- il comma 3.4 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la quota parte della tariffa di riferimento a copertura dei costi capitale possa essere aggiornata annualmente tenendo conto di un fattore correttivo *g*, attivabile su istanza, al fine di adeguare, mediante logiche parametriche, il costo riconosciuto a seguito di eventi eccezionali riconducibili a:
 - a) obblighi normativi o specifiche disposizioni dell’Autorità;
 - b) investimenti in alta tensione (ivi inclusi gli investimenti in cabine primarie) per i quali le imprese attestino la necessità ai fini del funzionamento della rete;
 - c) investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione che modifichino in maniera significativa i flussi energetici della rete;
 - d) rifacimenti significativi di porzioni di rete a fronte di calamità naturali o eventi assimilabili;
- il comma 9.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL ha previsto il rinvio a successivo provvedimento, in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2019, della definizione dei criteri di riconoscimento di costi straordinari tramite il fattore correttivo *g* di cui al comma 3.4 della medesima deliberazione 237/2018/R/EEL;
- gli orientamenti dell’Autorità in relazione alla definizione dei criteri di riconoscimento di costi straordinari tramite il fattore correttivo *g*, le modalità e le tempistiche di gestione delle relative istanze sono stati illustrati nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento alla casistica di investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione che modifichino in maniera significativa i flussi energetici della rete (articolo 3, comma 4, lettera c), della deliberazione

237/2018/R/EEL), nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, l’Autorità ha chiarito che lo sviluppo delle reti di distribuzione dovrebbe mirare a ottimizzare la connessione di nuova capacità di generazione sia in ottica di *smart grid* sia mirando al bilanciamento, per quanto possibile, di tale generazione con il carico locale e che la presenza di nuova capacità di generazione può contribuire al controllo della tensione e dovrebbe ridurre le esigenze di investimenti correlate a vincoli di tensione;

- nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL l’Autorità ha inoltre osservato che oltre due terzi delle imprese distributrici soggette a tariffa parametrica si localizzano nell’arco alpino o prealpino e che per tali imprese la potenziale situazione di generazione eccedente il carico (e conseguente immissione di energia attiva al punto di interconnessione con la rete “a monte”) è principalmente riconducibile allo sviluppo di generazione idroelettrica avvenuto già decenni fa;
- in ragione delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL ha espresso l’orientamento a ritenere che gli investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), della deliberazione 237/2018/R/EEL non debbano comportare una copertura di costi straordinaria tramite fattore correttivo g ;
- in risposta al documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, in relazione ai suddetti orientamenti dell’Autorità, alcuni soggetti hanno evidenziato come le richieste di connessione che richiedono investimenti di ammontare elevato, solo in parte coperti dai contributi di allacciamento, non trovino adeguata copertura nell’attuale formulazione parametrica di riconoscimento dei costi e possano pertanto creare criticità nell’equilibrio economico-finanziario alle imprese distributrici;
- un soggetto ed una associazione hanno evidenziato come, con la diffusione sempre maggiore della generazione distribuita, l’impresa distributtrice si trovi nella necessità di effettuare investimenti di carattere eccezionale sulla rete per ottimizzarne la stabilità e le prestazioni che non trovano ristoro nel meccanismo di riconoscimento dei costi parametrico;
- l’Autorità ha ritenuto pertinenti alcune osservazioni alla consultazione 173/2023/R/EEL ed ha ritenuto opportuno, tenendo conto delle situazioni di criticità evidenziate, consentire alle imprese distributrici di richiedere l’attivazione del fattore g per il riconoscimento puntuale di rilevanti investimenti che abbiano carattere eccezionale, che siano strettamente riconducibili a particolari richieste di connessione di impianti di produzione che non trovino copertura tramite contributi TICA o altri contributi a qualunque titolo percepiti, e che possano aver creato situazioni di sofferenza economica/finanziaria per l’impresa;
- più in dettaglio, con deliberazione 616/2023/R/EEL, l’Autorità ha modificato la deliberazione 237/2018/R/EEL, integrando il comma 3bis.5, al fine di prevedere il riconoscimento tramite fattore g dei costi relativi ad investimenti per la

connessione di impianti di produzione di carattere eccezionale nel caso in cui l'impresa sia in grado di evidenziare la sussistenza contemporanea dei seguenti elementi:

- a) richieste di connessione di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 almeno pari al 15% della potenza di trasformazione della cabina primaria a cui è sottesa la rete di distribuzione in esame;
- b) la presenza di inversioni di flusso sulla cabina primaria AT/MT nell'anno 2022 o nell'anno 2023 per almeno un terzo delle ore annue;
- c) di aver sostenuto investimenti strettamente riconducibili a richieste di nuove connessioni di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 superiori del 20% rispetto a quelli sostenuti nel periodo 2016-2019 (gli investimenti sono da considerare per la parte eccedente i contributi percepiti).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, in esito ai nuovi elementi emersi dalle osservazioni pervenute dagli operatori nell'ambito della consultazione 173/2023/R/EEL, tenuto conto dell'esigenza di completare in tempi certi la regolazione del periodo 2018 – 2023, ha ritenuto opportuno procedere senza ulteriori fasi di consultazione ad individuare le suddette specifiche condizioni di eccezionalità per giustificare la presentazione di una istanza di attivazione del fattore g per la copertura dei costi legati agli investimenti per la connessione di impianti di produzione;
- per garantire comunque la partecipazione dei soggetti interessati alla definizione della regolazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, l'Autorità ha invitato i soggetti interessati alle disposizioni di cui al comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL, a presentare entro il 12 febbraio 2024 osservazioni e proposte motivate al fine di consentire eventuali adeguamenti o integrazioni delle previsioni adottate.

CONSIDERATO CHE:

- è pervenuta una sola osservazione in relazione alle disposizioni dell'Autorità di cui al comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL nella quale sono state evidenziate le seguenti criticità:
 - a) viene fatto riferimento alle inversioni di flusso sulla cabina primaria AT/MT di uno degli anni 2022 o 2023 e non anche a quelle relative ad un periodo di tempo più lungo;
 - b) il riferimento al flusso alla cabina primaria AT/MT e quindi alla quantità di energia immessa sulla rete AT dall'impresa distributrice non riflette la quantità di energia complessivamente immessa dai produttori sulla rete di distribuzione (essendo quest'ultima bilanciata alla cabina primaria dal carico connesso alla rete di distribuzione);
 - c) i corrispettivi per le connessioni attive non risultano adeguatamente valorizzati ed andrebbero aumentati;

- d) le tempistiche di copertura dei costi legati agli investimenti per le connessioni di impianti di produzione sono da rendere più efficaci e tempestive rispetto alle tempistiche delle determinazioni tariffarie;
- alcune delle suddette criticità non risultano strettamente pertinenti alle disposizioni di cui al comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL, in particolare:
 - a) le previsioni di cui al comma 3bis.5, lettera b), relativa alla presenza di inversioni di flusso sulla cabina primaria AT/MT, costituiscono un requisito di ammissibilità al riconoscimento dei costi legati agli investimenti per le connessioni di impianti di produzione: il riferimento ad almeno una di due annualità intende aumentare le possibilità dell'impresa distributrice di accedere ai meccanismi di riconoscimento di tali costi e tenere conto dell'eventualità di condizioni atipiche (ad es. esercizio della rete di distribuzione fuori assetto standard) che possano essere occorse;
 - b) la modalità di valorizzazione della quantità di energia distribuita non costituisce specifico oggetto delle disposizioni di cui al comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL; peraltro, l'ammontare di energia immessa sulla rete AT non rappresenta una variabile esplicitamente rilevante nei meccanismi di riconoscimento dei costi di investimento per la connessione di impianti di produzione tramite fattore correttivo g previsti dal comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - c) l'adeguatezza dei contributi a copertura delle operazioni di connessione non è oggetto delle disposizioni di cui al comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL, ma potrà essere valutata nell'ambito del processo di revisione della disciplina delle connessioni oggetto del documento per la consultazione 301/2023/R/EEL che prevede di addivenire, dall'anno 2025, ad un Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E) che unifichi, armonizzandole, le procedure e le modalità di accesso alle reti elettriche sia in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica che in relazione alle utenze in prelievo;
 - con riferimento all'ultima osservazione pervenuta riguardo alle tempistiche di copertura dei costi degli investimenti relativi alla connessione di impianti di produzione:
 - a) il fattore correttivo g è parte integrante della formula parametrica di riconoscimento dei costi per il servizio di distribuzione ed il riconoscimento dei costi da esso intercettati, ai sensi della delibera 237/2018/R/EEL, è effettuato secondo le medesime tempistiche delle determinazioni tariffarie;
 - b) con deliberazione 472/2023/R/EEL è stato previsto per il periodo 2019-2023 un meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai servizi di rete per le imprese in regime tariffario parametrico che non tiene conto specificatamente dei costi che possono essere coperti tramite fattore correttivo g;

- c) con particolare riferimento agli investimenti relativi alle connessioni di impianti di produzione, ma in linea di principio anche con riferimento alle altre tipologie di costo oggetto di copertura tramite fattore correttivo *g*, le imprese distributrici potrebbero dover sostenere costi di entità significativa meritevoli di copertura tempestiva almeno con riferimento alle annualità per le quali le determinazioni tariffarie sono ancora pendenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare le disposizioni previste dal comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- rinviare a successivo provvedimento, a valle del completamento delle istruttorie relative alle istanze ricevute per l'attivazione del fattore correttivo *g* e della valutazione della materialità dei costi ammessi alla copertura, l'eventuale decisione di procedere a prevedere un acconto ulteriore alle imprese distributrici rispetto a quelli già erogati ai sensi della deliberazione 472/2023/R/EEL, con riferimento alle annualità per le quali le determinazioni tariffarie sono ancora pendenti

DELIBERA

1. di confermare le disposizioni previste dal comma 3bis.5 della deliberazione 237/2018/R/EEL, introdotte con deliberazione 616/2023/R/EEL;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini